



LETTERA INFORMATIVA SULLO SCAMBIO AUTOMATICO INTERNAZIONALE DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI (SAI)

Gentile Cliente,

Dal 01.01.2017 entra in vigore in Svizzera la Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni fiscali (LSAI)

Società Bancaria Ticinese SA, in seguito la “banca”, è un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione ai sensi delle disposizioni della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Tale legge costituisce la base giuridica per l’implementazione dello standard SAI in Svizzera.

La presente lettera persegue la finalità di informarla ai sensi dell’art. 14 LSAI.

a. In che cosa consiste lo scambio automatico di informazioni (SAI)?

Esso vincola gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione ad identificare i conti oggetto di segnalazione e a notificare gli stessi all’Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera (AFC). Nella fattispecie, i conti oggetto di segnalazione comprendono sia i conti intestati a persone fisiche, sia quelli facenti capo a entità giuridiche. Se un conto di una persona fisica o di un’entità giuridica diversa da un istituto finanziario è detenuto a titolo fiduciario a beneficio di una persona terza, tale soggetto o il rispettivo avente diritto economico è considerato come titolare del conto ai sensi SAI. Per i conti di entità giuridiche, l’obbligo di identificazione e di notifica include in determinate circostanze anche la/le persona/e che esercita/no il controllo. Per quanto concerne le informazioni dettagliate sul concetto di “titolare del conto” o di “persona che esercita il controllo”, la invitiamo a consultare lo Standard comune di comunicazione di informazioni dell’OCSE e le relative disposizioni esecutive di legge.

È considerato come conto oggetto di comunicazione soltanto un conto il cui titolare e/o le persone che ne esercitano il controllo sono persone oggetto di comunicazione. Per “persone oggetto di comunicazione” si intendono le persone fisiche o le entità giuridiche con residenza fiscale negli Stati con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo SAI (stati partner).

Gli istituti finanziari svizzeri che effettuano la comunicazione sono tenuti a trasmettere all’AFC con cadenza annuale le informazioni sui conti intestati a persone oggetto di comunicazione.

Dopo la ricezione, l’AFC scambia questi dati con le autorità fiscali del Paese di residenza della persona oggetto di comunicazione. Nella fattispecie, lo scambio avviene soltanto con Stati partner. L’elenco costantemente aggiornato di tali Paesi partner può essere consultato attraverso il sito <https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischerinformationsaustausch.html>.

b. Quali informazioni vengono scambiate?

Le informazioni soggette al obbligo di comunicazione contengono dati personali e indicazioni sul conto oggetto di comunicazione. I dati personali comprendono nome, indirizzo, Stato di residenza fiscale, codice d’identificazione fiscale e data di nascita del titolare del conto o dell’avente diritto economico, oppure della persona che esercita il controllo. Sono inoltre comunicati il numero di conto, il reddito complessivo lordo da dividendi, interessi e altri proventi, il ricavo complessivo lordo derivante dalla vendita o dal riscatto di valori patrimoniali e il saldo o il valore complessivo del conto alla fine dell’anno civile in questione. Vengono altresì notificati il nome e (eventualmente) il codice d’identificazione fiscale della banca.

Le informazioni relative alle persone residenti negli stati che hanno già sottoscritto un accordo SAI con la Svizzera saranno trasmesse per la prima volta nel 2018 sulla base dei dati raccolti nel 2017.



c. Per cosa vengono utilizzate le informazioni?

Di principio le informazioni trasmesse possono essere rese accessibili soltanto alle autorità fiscali dello Stato partner di residenza della persona oggetto di comunicazione e possono essere utilizzate esclusivamente per finalità fiscali. Di principio allo Stato ricevente è fatto divieto inoltrare a un altro Paese le informazioni ottenute; i dati in questione devono essere inoltre trattati in modo confidenziale. In linea di principio lo Stato ricevente può inoltrare le informazioni trasmesse soltanto alle persone e alle autorità che si occupano delle imposte del Paese in questione o della relativa vigilanza.

d. Quali sono i diritti di sua pertinenza?

Ai sensi della LSAI e della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), le spettano i seguenti diritti:

1. Nei confronti della banca

Nei confronti della banca lei può avanzare una pretesa di tutela legale completa ai sensi della LPD. Nella fattispecie, lei può richiedere maggiori indicazioni su quali informazioni rilevate a suo carico sono state comunicate all'AFC.

Dietro apposita richiesta, la banca deve farle pervenire una copia della comunicazione effettuata all'AFC. A tale riguardo, è opportuno notare che le informazioni rilevate e inoltrate possono divergere da quelle per lei fiscalmente rilevanti.

Lei può inoltre richiedere che eventuali dati inesatti siano rettificati nei sistemi della banca.

2. Nei confronti dell'AFC

Nei confronti dell'AFC, lei può soltanto far valere il suo diritto all'informazione ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione.

Qualora la trasmissione dei dati comporti per lei svantaggi non sostenibili dovuti all'assenza di garanzie dello stato di diritto, vengono concessi a suo favore i diritti secondo l'articolo 25a della Legge federale sulla procedura amministrativa.

Il diritto di presa in visione degli atti nei confronti dell'AFC non le è invece riconosciuto. È quindi escluso il diritto al blocco della comunicazione di dati personali verso l'AFC. Lei non può inoltre disporre la verifica della legittimità dell'inoltro delle informazioni all'estero, né tantomeno esigere il blocco di un inoltro indebito e/o la distruzione di dati che sono stati elaborati senza una sufficiente base legale.

Qualora in veste di controparte contrattuale della banca lei non sia il titolare del conto ai sensi del SAI (cfr. sopra), oppure qualora lei sia un'entità giuridica a cui sono estesi gli obblighi di identificazione e di notifica della banca nei confronti di una o più persone che esercitano il controllo, la preghiamo di inoltrare una copia della presente comunicazione alle rispettive persone coinvolte.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni aggiuntive in merito alla presente comunicazione, la preghiamo di volersi rivolgere al suo consulente di riferimento.